

**Titolo I**  
***Principi comuni***  
**Capo III**  
***Gestione della prevenzione nei luoghi di  
lavoro***  
***Sezione I***  
***Misure di tutela e obblighi***

# ***Misure generali di tutela***

***(art. 15)***

Le principali misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che non devono assolutamente gravare finanziariamente sui lavoratori, sono:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, in particolare onde ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte anche mediante adozione misure di protezione collettiva;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguate delle figure professionali coinvolte;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

# ***Delega di funzioni***

***(art. 16)***

Il datore di lavoro può, quando non espressamente vietato, delegare alcuni dei suoi compiti ed obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La delega può essere effettuata solo se vengono rispettate i seguenti limiti e condizioni:

- la delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- il delegato deve avere pieni poteri di organizzazione, gestione e controllo e spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve essere accattata mediante atto scritto recante data certa.

Il delegato può, alle medesime condizioni del datore di lavoro e previo suo benestare, delegare alcune funzioni ad altri soggetti. Tutte le condizioni e gli obblighi sono assoggettati a ovvie regole di trasposizione.

## ***Obblighi del datore di lavoro non delegabili***

***(art. 17)***

Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi presenti in azienda ed ha l'obbligo di predisporre un documento idoneo ad identificarli e gestirli; se il datore di lavoro non ottempera a detto obbligo pienamente è assoggettabile a sanzione penali sanabile con pagamento di ammenda variabile da 2.000 € a 4.000 €

Il datore di lavoro non può, altresì, delegare la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. In caso di inadempimento il datore di lavoro incorre nella sanzione penale dell'arresto da 3 a 6 mesi o, se possibile, in pagamento di ammenda da 2.500 € a 6.400 €.

# ***Obblighi del datore di lavoro e del dirigente***

***(art. 18 – 1/3)***

Il datore di lavoro nonché i dirigenti che organizzano e dirigono le attività aziendali, hanno solidariamente una serie di obblighi tra i quali si annoverano:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria se dovuto;
- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni;
- fornire i dispositivi di protezione individuale (sentiti RSP ed eventuale medico);
- evitare che lavoratori non addestrati siano esposti a rischi gravi e specifici;
- richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali e di quelle di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali;
- inviare i lavoratori a visita entro le scadenze del programma di sorveglianza sanitaria e comunicare tempestivamente al medico la eventuale cessazione del rapporto di lavoro;
- Informare, formare ed addestrare i lavoratori;
- consentire ai lavoratori di essere parte attiva, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nella gestione aziendale della sicurezza e della protezione della salute;
- consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il documento di valutazione dei rischi consentendogli di accedere (esclusivamente in azienda) ai dati degli infortuni;

# ***Obblighi del datore di lavoro e del dirigente***

***(art. 18 – 2/3)***

- assicurarsi che le attività aziendali non causino rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare agli organi preposti (INAIL, ecc.), a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in appalto e subappalto, munire i lavoratori di tessera di riconoscimento avente fotografia, generalità del lavoratore e dati del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare una riunione periodica avente scopo di rendere pubblico il documento di valutazione dei rischi, i dati sugli infortuni, la disponibilità e le modalità d'uso degli eventuali dispositivi di protezione individuale;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

## ***Obblighi del datore di lavoro e del dirigente***

***(art. 18 – 3/3)***

Il datore di lavoro o il dirigente, se non ottempera ai suoi obblighi, incorrono, a seconda dell'inadempienza, in sanzioni penali che possono prevedere l'arresto da due a quattro mesi (eventualmente convertibile in ammenda 750 a 6.000 €) oppure in sanzione amministrativa variabile da 50 a 4.500 €.

# ***Obblighi del preposto***

***(art. 19)***

Il preposto, nei limiti delle proprie funzioni ha i seguenti obblighi principali che sono simili, ma meno numerosi, a quelli del datore di lavoro e del dirigente:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali e di quelle di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare che lavoratori non addestrati non svolgano mansioni che li espongano a rischi gravi e specifici;
- astenersi, salvo motivate eccezioni, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- frequentare appositi corsi di formazione.

Se il preposto non osserva gli obblighi a lui assegnati incorre in sanzioni penali che possono prevedere l'arresto fino a due mesi (eventualmente convertibile in ammenda 200 a 1.200 €).



# ***Obblighi dei lavoratori***

***(art. 20)***

Sancito principio di prevenzione soggettiva: ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella altrui con i seguenti obblighi:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi e utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi ad eliminarle o ridurle, informando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere operazioni o manovre non di sua competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari;
- esporre, in caso di appalto o subappalto, tessera di riconoscimento avente fotografia, generalità e dati del datore di lavoro.

In caso di inadempienza il lavoratore può essere soggetto a sanzioni penali comportanti fino ad un mese di arresto (o ammenda da 200 a 600 €) a sanzioni amministrativa da 50 a 300 €.

# ***Obblighi di lavoratori autonomi o impresa familiare***

***(art. 21)***

I componenti di imprese familiari, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti hanno i seguenti principali obblighi:

- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni;
- munirsi ed esporre, in caso di appalto o subappalto, tessera di riconoscimento avente fotografia, generalità e dati del datore di lavoro.

Queste categorie di lavoratori deve autonomamente e con proprie risorse economiche provvedere a:

- sottoporsi a sorveglianza sanitaria;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

In caso di inadempienza il lavoratore può essere soggetto a sanzioni penali comportanti fino ad un mese di arresto (o ammenda da 200 a 600 €) a sanzioni amministrativa da 50 a 300 €.

## ***Obblighi dei progettisti*** ***(art. 22)***

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti sono obbligati, in fase di scelte progettuali e tecniche, al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sono obbligati a scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Il progettista che non ottempera a detti obblighi è punibile sanzione penale di arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €.

## ***Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori*** ***(art. 23)***

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il fabbricante o fornitore che elude detti obblighi è punibile con la sanzione penale dell'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 €.

## ***Obblighi degli installatori*** ***(art. 24)***

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

In caso di non ottemperanza a tali obblighi gli installatori sono penalmente punibili con arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €.

# ***Obblighi del medico competente***

***(art. 25)***

Il medico competente ha i seguenti principali obblighi ricadenti nell'ambito della cosiddetta sorveglianza secondaria:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici presenti in azienda;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- Informa (eventualmente rilasciandogli copia documentale) ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno.

In caso di inottemperanza, il medico competente è soggetto a sanzioni penali corrispondenti all'arresto fino a tre mesi a all'ammenda da 400 a 1.600 € o a sanzioni amministrative da 500 a 2000 €.

**Titolo I**  
*Principi comuni*  
**Capo III**  
*Gestione della prevenzione nei luoghi di  
lavoro*  
**Sezione II**  
*Valutazione dei rischi*

# ***Oggetto della valutazione dei rischi***

***(art. 28)***

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche per la scelta delle attrezzature di lavoro, dei prodotti impiegati nelle lavorazioni, dell'organizzazione degli ambienti di lavoro, deve sempre comprendere tutti i possibili rischi tra cui quelli legati a fattori di stress, quelli cui sono soggette le lavoratrici in stato di gravidanza, i rischi connessi alle differenze di genere, età e paese di provenienza nonché quelli legati alle possibili differenti forme contrattuali con le quali viene fornita la prestazione di lavoro.

Il documento che riepiloga tutti i rischi aziendali deve essere adottato dal datore di lavoro e fornito di data certa mediante la presa visione del RSPP, del RLS e del medico competente.



# ***Oggetto della valutazione dei rischi***

***(art. 28)***

Il documento sulla valutazione dei rischi deve obbligatoriamente contenere:

- una specifica relazione che valuti singolarmente ogni rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori che possono verificarsi durante ogni fase dell'attività lavorativa. Nella relazione devono essere chiaramente specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- il documento deve essere redatto in modo semplice, breve e comprensibile;
- devono essere specificate le misure di prevenzione e protezione collettiva nonché i dispositivi di protezione individuale adottati;
- la definizione di un programma che, nel tempo, consenta un miglioramento del livello di sicurezza complessivo;
- la chiara individuazione delle procedure da adottare e del personale opportunamente formato ed autonomo da destinare alla vigilanza della loro applicazione;
- la indicazione dell'RSPP, del RLS e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione dei rischi;
- l'individuazione di eventuali rischi particolari che richiedano una specifica e certificabile formazione o addestramento o capacità professionale da parte dei lavoratori.

# ***Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi***

***(art. 29)***

Il documento sulla valutazione dei rischi:

- deve essere elaborato con il contributo di RSPP e medico competente;
- deve essere elaborato con la partecipazione consultiva del RLS;
- deve essere rielaborato entro trenta giorni da eventuali variazioni di processo produttivo o organizzazione del lavoro ovvero in caso di aggiornamenti tecnologici nel settore della prevenzione e protezione ovvero, ancora, in caso di significativi infortuni o di specifiche risultanze della sorveglianza sanitaria;
- deve essere custodito presso il luogo ove si svolge l'attività produttiva cui si riferisce;
- può essere redatto con procedure semplificate e standardizzate in caso di aziende che occupano fino a 50 lavoratori che, però, non siano esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni e connessi all'esposizione all'amianto.

Se il datore di lavoro non provvede a redigere il documento di valutazione dei rischi nelle modalità indicate, va incontro a sanzione penale con arresto da tre a otto mesi convertibile in ammenda da 2.500 e 6.400 euro ovvero a sanzione amministrativa da 2.000 a 6.600 euro.

**Titolo I**  
***Principi comuni***  
**Capo III**  
***Gestione della prevenzione nei luoghi di  
lavoro***  
***Sezione III***  
***Servizio di prevenzione e protezione***

## ***Servizio di prevenzione e protezione***

***(art. 31)***

Il datore di lavoro, pur rimanendo il principale responsabile in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, ha l'obbligo di organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, ovvero di incaricare persone o servizi esterni affinché vi provvedano.

Tanto gli addetti quanto i responsabili dei servizi, interni o esterni che siano, devono possedere specifiche capacità e i requisiti professionali, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e devono disporre di mezzi e tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti richiesti.

# ***Requisiti del personale addetto ai servizi di prevenzione e protezione***

***(art. 32)***

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento dell'attività di addetto al SPP è necessario essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento della funzione di RSPP è necessario possedere anche un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

I possessori di diploma di laurea breve o magistrale in una ingegneria o architettura o affini sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui sopra.

# ***Compiti del servizio di prevenzione e protezione***

***(art. 33)***

Il servizio di prevenzione e protezione deve:

- individuare e valutare i rischi nonché individuare le misure per la garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornire ai lavoratori le informazioni riguardanti la sicurezza e la salute in relazione agli specifici rischi cui ciascuno è sottoposto.

# ***Svolgimento da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione***

***(art. 34)***

Il datore di lavoro, ad eccezione di alcune situazioni particolari e solo per le aziende riportate nell'Allegato II (ad es. aziende artigiane e industriali agricole e zootecniche con massimo 30 lavoratori), può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione purché ne dia preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Se il datore di lavoro svolge le funzioni del SPP deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e deve, successivamente frequentare corsi di aggiornamento.

In caso di inottemperanza il datore di lavoro incorre in sanzioni penali con arresto da tre a sei mesi convertibili in ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

# ***Riunione periodica***

***(art. 35)***

Nelle aziende e nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il SPP, indice almeno una volta all'anno (ovvero in caso di significative variazioni nelle modalità lavorative) una riunione atta a discutere alla presenza di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza (datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS):

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di inottemperanza il datore di lavoro incorre nella sanzione penale di un'ammenda da 2.000 a 4.000 euro o nella sanzione amministrativa 500 a 6.600 euro.



**Il ruolo professionale del RSPP**  
*Requisiti, formazione, compiti e  
responsabilità*

## ***Introduzione***

- Formalmente il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi è definito come insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
- Il servizio di prevenzione e protezione ha funzione prevalentemente consultiva ed è utilizzato dal datore di lavoro per adempiere a parte dei propri obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

# ***Organizzazione***

- Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda
- I membri del SPP (Responsabile e Addetti), interni o esterni che siano devono possedere specifiche capacità e requisiti professionali, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche aziendali e devono disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati
- Il ricorso ad incarichi o servizi esterni è obbligatorio se in azienda non sono presenti dipendenti in possesso di specifici requisiti
- Il ricorso ad incarichi o servizi esterni all'azienda non esonera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità in tema di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro
- Ad esclusione di alcune tipologie di aziende (le stesse per le quali non è concesso il ricorso alla redazione del DVR secondo procedure standardizzate), il datore di lavoro può avocare a se il ruolo assunto dal SPP a condizione che egli frequenti specifici corsi di formazione e di successivo aggiornamento

## ***Compiti del SPP***

- Individuare i fattori di rischio
- valutare i rischi riscontrati
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive collettive ed individuare i corretti DPI da fornire ai lavoratori
- organizzare e gestire i sistemi di controllo dell'efficacia delle misure preventive e protettive adottate
- elaborare procedure di sicurezza con riguardo alle diverse attività aziendali
- proporre programmi di informazione e formazione per i lavoratori
- partecipare a tutti gli incontri in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- partecipare alla riunione periodica nella quale diverse figure aziendali (datore di lavoro, Medico Competente, RLS) si confrontano sull'efficacia del sistema di sicurezza aziendale
- fornire ai lavoratori informazioni su rischi aziendali generici e specifici

## ***Funzione del RSPP***

- La funzione del RSPP è di supporto all'azienda ed al datore di lavoro nel coordinare e gestire il sistema di sicurezza aziendale
- Formalmente il RSPP svolge un ruolo di pura consulenza in regime di neutralità anche se non sono infrequenti i casi in cui gli aspetti legati alla sicurezza siano completamente demandati a questo ruolo
- Il RSPP lavora in stretta collaborazione con i vertici aziendali, e collabora, in modo trasversale all'interno dei comparti produttivi, affinché sia garantita la salute e la sicurezza dei lavoratori, in ottemperanza con l'evoluzione costante della normativa in tema di sicurezza sul lavoro
- Una corretta applicazione del flusso nel processo di gestione del servizio di prevenzione, dovrebbe prevedere che le eventuali istanze o problematiche raccolte dai lavoratori, attraverso i loro rappresentanti, pervengano all'RSPP che, coordinandosi con il datore di Lavoro, valuta la situazione, elabora le soluzioni e le propone alla dirigenza aziendale

## ***Responsabilità del RSPP***

- Non sono previste sanzioni per il RSPP a meno del reato di evento colposo se l'infortunio si verifica per una consulenza erroneamente resa
- Pertanto, qualora il datore di lavoro non adotti una doverosa misura di prevenzione a causa di un errato suggerimento o di una mancata segnalazione circa una situazione di rischio da parte del RSPP, che abbia agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, quest'ultimo sarà chiamato a rispondere dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale

## ***Compiti specifici del RSPP***

- Il RSPP collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella redazione del DVR
- si coordina con il Medico Competente per sorveglianza sanitaria e sulla scelta dei DPI
- si consulta con i diversi responsabili aziendali per elaborare eventuali procedure di sicurezza specifiche
- coordina la formazione da erogare ai lavoratori
- effettua ispezioni aziendali periodiche per valutare il livello di sicurezza raggiunto, riportandone gli esiti al datore di lavoro

## ***Caratteristiche e formazione***

- Per lo svolgimento delle funzioni di RSPP è indispensabile essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché seguire uno specifico percorso formativo di base e specialistico
- Il percorso formativo si concretizza nel conseguimento di attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti denominati comunemente modulo A, modulo B e modulo C
- Modalità di formazione ridefinite dall'Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016



## ***Modulo «A»***

- Il modulo A (28 ore) è un credito formativo permanente (non necessita di aggiornamento) propedeutico ai moduli B e C
- Destinato anche agli ASPP
- Previsto esonero per alcune classi di laurea (principalmente afferenti ad ingegneria ed architettura)
- Il corso (anche in modalità e-learning) si compone di 5 Unità Didattiche aventi durata di 8 o 4 ore
- Corso di base su tematiche generali:
  - normativa di riferimento
  - soggetti del sistema prevenzione
  - sistema istituzionale
  - obbligo di informazione, formazione, addestramento
  - principali rischi (biologico, chimico, fisico, elettrico, da rumore, da vibrazioni, da agenti cancerogeni e mutageni, amianto, ATEX, ecc.) e misure preventive/protettive
  - concetti di rischio e pericolo

## ***Modulo «B»***

- Correlato alla natura dei rischi potenzialmente presenti in azienda
- Destinato anche agli ASPP
- Previsto esonero per alcune classi di laurea (principalmente afferenti ad ingegneria ed architettura)
- Modulo comune a tutti i settori produttivi (12 Unità Didattiche di durata variabile per complessive 48 ore)
- Moduli specialistici per quattro settori in base alla classificazione dell'Attività Economica (ATECO):
  - SP1: Agricoltura & Pesca (12 ore)
  - SP2: Cave & Costruzioni (16 ore)
  - SP3: Sanità residenziale (12 ore)
  - SP4: Chimico & Petrolchimico (16 ore)

## ***Modulo «B»***

- Formazione a carattere prevalentemente operativo che consenta:
  - individuazione pericoli e valutazione rischi specifici del comparto produttivo (con attenzione anche ai rischi ergonomici e di stress lavoro-correlato)
  - individuazione misure di prevenzione e protezione specifiche del comparto produttivo
  - capacità di fornire contributo nell'individuazione delle soluzioni tecniche ed organizzative
- Per il settore agricolo, della selvicoltura e ittico la formazione deve riguardare:
  - ambienti di lavoro e DPI
  - norme CEI per strutture e impianti di settore
  - macchine e attrezzature di settore
  - caduta dall'alto
  - movimentazione manuale dei carichi
  - esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ecc.), chimici, cancerogeni e biologici
  - rischio incendio e gestione emergenze

## ***Modulo «B»***

- Il modulo B necessita, con cadenza quinquennale, di aggiornamento di 40 ore per lo svolgimento della funzione di RSPP e di 20 ore per quella di ASPP
- È preferibile un processo di aggiornamento distribuito nel tempo
- L'aggiornamento può avvenire anche in modalità e-learning
- Aggiornamento mediante partecipazione a convegni e seminari per massimo 50% delle ore

## ***Modulo «C»***

- Il modulo C (24 ore) è un credito formativo permanente (non necessita di aggiornamento)
- Corso di specializzazione rivolto ai soli RSPP
- Il corso si compone di 4 Unità Didattiche aventi durata di 8 o 4 ore
- Formazione volta alla acquisizione di capacità di relazione, di organizzazione e di gestione nei seguenti ambiti:
  - progettazione e gestione processi formativi aziendali anche per la diffusione della cultura della sicurezza
  - pianificazione, gestione e controllo di misure tecnico/organizzative
  - incentivare la partecipazione e la collaborazione dei diversi soggetti del sistema sicurezza

**Titolo I**  
*Principi comuni*  
**Capo III**  
*Gestione della prevenzione nei luoghi di  
lavoro*  
**Sezione IV**  
*Formazione, informazione, addestramento*

# ***Informazione ai lavoratori***

***(art. 36)***

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore, in modo facilmente comprensibile ed eventualmente anche in lingua straniera, riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso;
- sui nominativi delle persone addette alla gestione delle emergenze e della sicurezza aziendale.

In caso di inottemperanza il datore di lavoro incorre in sanzione penale con arresto da due a quattro mesi convertibile in un'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

# ***Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti***

***(art. 37)***

I lavoratori, all'inizio del rapporto di lavoro o in caso di significative variazioni tecnico-organizzative, devono ricevere un'adeguata formazione (anche in lingua straniera) talora correlata da adeguato addestramento su:

- concetto di rischio;
- organizzazione aziendale in tema di sicurezza sul lavoro con i compiti assegnati a ciascuna delle figure coinvolte;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni caratteristici del settore di appartenenza dell'azienda.



# ***Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti***

***(art. 37)***

Le figure professionali incaricate dal datore di lavoro di gestire tutta o parte della macchina della sicurezza aziendale, devono essere periodicamente formati, in relazione ai propri compiti, su:

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Il corso deve avere durata minima di 32 ore (di cui 12 su rischi specifici aziendali) ed i successivi aggiornamenti devono avere durata da 4 a 8 ore a seconda delle dimensioni aziendali.

In caso di inottemperanza il datore di lavoro incorre in sanzione penale con arresto da due a quattro mesi convertibile in un'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

**Titolo I**  
***Principi comuni***  
**Capo III**  
***Gestione della prevenzione nei luoghi di  
lavoro***  
***Sezione V***  
***Sorveglianza sanitaria***

# PREVENZIONE SECONDARIA

Ricerca di alterazioni precliniche negli organi, prima che si manifesti la malattia

## SORVEGLIANZA SANITARIA per gli esposti a fattori di rischio professionali

- Accertamenti Sanitari Preventivi:  
prima dell'assunzione per il rilascio dell'idoneità
- Accertamenti Sanitari Periodici:  
per la verifica e il controllo dello stato di salute

# COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art.25 comma 1 lettera a) e m) del D.Lgs.81/08

**C  
O  
L  
L  
A  
B  
O  
R  
A  
Z  
I  
O  
N  
E**

✓ alla **valutazione dei rischi** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria

✓ alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

✓ all'attività di **formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza

✓ alla organizzazione del servizio di **primo soccorso** considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro

✓ alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di **promozione della salute**, secondo i principi della responsabilità sociale

✓ alla programmazione del controllo dell'**esposizione** dei lavoratori

# SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

✓ *insieme degli atti medici*

✓ *finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori,*

✓ *in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa*

**Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro**  
**Questionari clinici**  
**Esami strumentali**  
**Indagini di laboratorio**  
**Indagini diagnostiche**  
**Consulenze specialistiche**

✓ **Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi**

✓ **Effetti precoci sulla salute correlati all'esposizione professionale**

✓ **Verifica delle misure di prevenzione dei rischi**

# SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.41 comma 2 del D. Lgs. 81/08

## **COMPRENDE:**

*Accertamenti medici preventivi*

*Accertamenti medici periodici*

*Accertamenti medici su richiesta del lavoratore*

*Accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro*

*Accertamenti medici in occasione del cambio di mansione*

**Accertamenti medici al rientro al lavoro su richiesta del lavoratore** dopo prolungato periodo di assenza dovuto a malattia comune, malattia professionale, infortunio sul lavoro o grave incidente

# IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Art.41 comma 6 del D. Lgs. 81/08

## COMPRENDE:

*Idoneità*

*Idoneità parziale, temporanea o permanente*

**con prescrizioni**

**con limitazioni**

*Inidoneità, temporanea o permanente*

Avverso il giudizio del medico competente è ammesso **ricorso, entro** trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9).

Il medico competente informa **per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore** (art.41, comma 8)

# SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

La sorveglianza sanitaria **NON** deve includere accertamenti sanitari:

✓ *in fase preassuntiva*

✓ *per accertare stati di gravidanza*

✓ *per verificare stati di sieropositività per HIV*

✓ *che esponcano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica*

✓ *finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto*

Esclusi:



**problemi alcol-correlati**



**assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti**

✓ *su richiesta del datore di lavoro per controllare l'idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore*



# SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

## PROTOCOLLO SANITARIO

**definito dal medico competente  
in funzione dei rischi specifici presenti in azienda  
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati  
(art.25, comma 1 lettera b)**

✓ Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati rischio e il meno invasivi possibili (art. 229, comma 4)

✓ va considerato parte integrante del documento di valutazione dei rischi (art. 29, comma 1)

# I SOGGETTI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08

**tutti i lavoratori esposti a rischio**

Il lavoratore è persona che:

✓ *indipendentemente dalla tipologia contrattuale*

✓ *svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato*

✓ *con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione*

✓ *esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari*

Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al datore di lavoro

## IL MEDICO COMPETENTE

- Nominato dal datore di lavoro nel caso in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria
- In possesso di titoli di studio adeguati (esperto in materia)
- Appartenente ad una delle seguenti categorie professionali:
  - Dipendente da una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore
  - Libero professionista
  - Dipendente dal datore di lavoro

# TITOLI E REQUISITI

Art.38 del D.Lgs.81/08

specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro

autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277

specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale

Medici competenti



educazione continua in medicina

Medici specialisti in  
igiene e medicina legale



percorsi formativi universitari

Autocertificazione dei  
propri titoli presso il  
Ministero della Salute



*elenco dei medici  
competenti*

## Il Medico Competente

- **Effettua**
  - la sorveglianza sanitaria
  - le visite mediche ai lavoratori
- **Istituisce ed aggiorna**
  - una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
- **Esprime**
  - giudizi di idoneità alla mansione specifica assegnata al lavoratore
- **Informa per iscritto**
  - DdL e lavoratore interessato dell'eventuale giudizio di idoneità: parziale, temporanea, totale

# CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Art. 25, comma 1, lettere c) d) e), Allegato 3A del D. Lgs. 81/08

✓ *istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente*

✓ *custodia sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del segreto professionale*

✓ *nelle aziende con più di 15 dipendenti: luogo di custodia concordato con il datore di lavoro*

✓ *in caso di cessazione dell'attività dell'azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro: consegna al lavoratore, che firmerà per ricevuta*

*se agenti cancerogeni/mutageni o biologici gr. III e IV → ISPESL*

✓ *in caso di cessazione dell'incarico: consegna al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta*

*firma del datore di lavoro sul frontespizio*

*firma dal lavoratore per presa visione*  
*- dei dati anamnestici e clinici*  
*- del giudizio di idoneità alla mansione*

# SOPRALLUOGO IN AZIENDA

Art. 25, comma 1, lettera l) del D.Lgs 81/08

✓ *Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi*

✓ *L'indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi*

✓ *Nei cantieri temporanei o mobili può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla stessa impresa*

**Non è previsto l'obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione**

# RIUNIONE PERIODICA

Art.35 del D.Lgs.81/08

<b>Dove:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori</li><li>✓ nelle aziende fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un'apposita riunione</li></ul>
<b>Quando:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ almeno una volta all'anno</li><li>✓ in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio</li></ul>
<b>Chi partecipa:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ il datore di lavoro o un suo rappresentante</li><li>✓ L'RSPP</li><li>✓ il medico competente, ove nominato</li><li>✓ l'RLS</li></ul>
<b>Argomenti da trattare:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ documento di valutazione dei rischi;</li><li>✓ andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria</li><li>✓ criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI</li><li>✓ programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute</li></ul>
<b>Vanno individuati:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ codici di comportamento e buone prassi</li><li>✓ obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva</li></ul>



# ***Obblighi del medico competente***

***(art. 25)***

Il medico competente ha i seguenti principali obblighi ricadenti nell'ambito della cosiddetta sorveglianza secondaria:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici presenti in azienda;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- Informa (eventualmente rilasciandogli copia documentale) ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno.

In caso di inottemperanza, il medico competente è soggetto a sanzioni penali corrispondenti all'arresto fino a tre mesi a all'ammenda da 400 a 1.600 € o a sanzioni amministrative da 500 a 2000 €.

**Titolo I**  
***Principi comuni***  
**Capo III**  
***Gestione della prevenzione nei luoghi di  
lavoro***  
***Sezione VI***  
***Gestione delle emergenze***

# ***Disposizioni generali***

***(art. 43)***

Il datore di lavoro deve:

- organizzare i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano mettersi al sicuro e possano essere di aiuto ad altri lavoratori;
- non deve obbligare, salvo casi eccezionali, i lavoratori a riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

In caso di inottemperanza il datore di lavoro incorre in sanzione penale con arresto da due a quattro mesi convertibile in un'ammenda da 750 a 5.200 euro; il lavoratore in sanzione penale con arresto fino ad un mese convertibile in ammenda da 200 a 600 euro.